



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Intimidazione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 06/05/2020



Leggi le ultime sentenze su: reato di estorsione; intimidazione; compimento di atti esecutivi della condotta illecita; reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; prova del binomio “potere di intimidazione-omertà”; atti di violenza o minaccia; forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime.

Reato di estorsione: l'intimidazione

Si considera già perfezionato il reato di estorsione quando l'intimidazione, successiva allo spoglio, sia finalizzata a costringere qualcuno a tollerare una situazione ablativa di fatto già esistente, anche qualora essa sia diretta a soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di godimento.

Cassazione penale sez. II, 09/09/2019, n.39424

Chi commette il reato di estorsione?

Integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria **appartenenza ad un'associazione mafiosa**.

Cassazione penale sez. VI, 14/06/2018, n.40899

Metodo mafioso: l'esteriorizzazione

Il c.d."metodo mafioso" deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purchè si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso; dunque, la **esteriorizzazione della forza di intimidazione** ha valenza costitutiva del reato e può manifestarsi anche attraverso la percezione del prestigio criminale del sodalizio, cioè anche dal compimento di atti che, pur di per sè non violenti e non di minaccia, richiamino e, al tempo stesso, siano espressione della capacità attuale del gruppo di intimidire.

Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 22/05/2019

Reato di associazione mafiosa: quando si

configura?

Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie "Cosa Nostra"), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso.

Cassazione penale sez. II, 14/03/2019, n.27808

Reato di associazione di tipo mafioso: prova

Ai fini della prova del reato di associazione di tipo mafioso, configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, mentre il **vincolo associativo** è adeguatamente dimostrabile attraverso il riferimento all'esistenza di riti di affiliazione, alla **riservatezza dei componenti**, al dovere di solidarietà tra gli stessi, il binomio potere di intimidazione-omertà deve essere apprezzato e dimostrato in relazione all'ambiente, al territorio e alla collettività di riferimento, tenendo conto che questo ben può essere integrato quando la "mafia straniera".

(Nella specie, trattavasi di contestazione relativa ad **associazione criminale** nigeriana), pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la capacità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, è i avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime.

Cassazione penale sez. V, 29/05/2019, n.39062

Difetto della commissione di reati-fine

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio.

(Fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi : il collegamento con la "casa madre" calabrese, la composizione della "locale" con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l'attribuzione di cariche interne mutuata dalle quelle tradizionali della "ndrangheta", nonché il rispetto rigoroso di rituali tipici della "casa madre").

Cassazione penale sez. V, 11/07/2018, n.47535

Reato di partecipazione ad associazione mafiosa: consumazione

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'**organizzazione criminale**, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione", che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la **capacità di intimidazione** e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, per integrare gli estremi del reato, l'affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche).

Cassazione penale sez. V, 03/06/2019, n.27672

Confisca di impresa e forza di intimidazione di associazione mafiosa

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell'art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto o l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti.

(Fattispecie in cui l'espansione delle **aziende confiscate** era stata sin dall'inizio agevolata dall'organizzazione mafiosa e i terzi interessati non avevano comunque fornito elementi idonei a selezionare, nell'ambito del complesso aziendale, i beni di origine lecita).

Cassazione penale sez. V, 08/03/2019, n.32017

Mafia silente: presupposti strutturali, organizzativi e operativi

Ricorrendone i presupposti strutturali, organizzativi e operativi, la cd. "mafia silente" rientra nel paradigma normativo dell'art. 416-bis c.p., in quanto è capace di avvalersi di una forza di intimidazione intrinseca alla struttura delle associazioni mafiose, nelle sue componenti centrali e delocalizzate, pur in assenza di forme di esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione.

Cassazione penale sez. fer., 03/09/2018, n.56596

Acquisizione delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari

In tema di prova testimoniale ai fini della rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p. delle dichiarazioni in precedenza

rilasciate da **testimone** resosi irreperibile in quanto sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, non rileva la circostanza che il medesimo si sia reso reperibile in un diverso procedimento, essendo determinante il fatto che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione.

Cassazione penale sez. III, 11/12/2019, n.7596

Aggravante del metodo mafioso e aggravante della finalità di agevolazione mafiosa

L'aggravante del **metodo mafioso** richiede l'accertamento di quali siano i comportamenti tenuti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p, mentre l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa riguarda le ipotesi in cui la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo venga spesa dal soggetto agente nella precisa intenzione di agevolare l'associazione di appartenenza o comunque un'**associazione mafiosa**; ne consegue che per la configurazione di quest'ultima è necessario che l'azione posta in essere dal soggetto sia teleologicamente finalizzata ad agevolare la consorteria criminosa.

Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 13/04/2019

Configurabilità del reato di associazione mafiosa per le organizzazioni delocalizzate

Il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. è configurabile - con riferimento a una nuova articolazione periferica (cosiddetta "locale") di un **sodalizio mafioso** radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, **rituali di affiliazione**, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine

pubblico.

(In una fattispecie relativa a associazione 'ndranghetista operante in Emilia, la Corte, in motivazione, ha rilevato come il giudice di merito avesse comunque dato atto di come il sodalizio avesse in ogni caso fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno e al suo interno, siccome dimostrato dal numero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano, e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei congiunti di un soggetto accusato di essersi appropriato di una somma di denaro consegnatagli per essere investita).

Cassazione penale sez. V, 24/10/2018, n.15041